



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.4.2021
COM(2021) 175 final

2021/0094 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
Consiglio internazionale del cacao**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale del cacao (di seguito "Consiglio ICCO") dell'Organizzazione internazionale del cacao (di seguito "ICCO")¹ in riferimento alla prevista adozione della proroga dell'accordo internazionale sul cacao (ICA, 2010)².

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo internazionale sul cacao (ICA, 2010)

Obiettivo dell'accordo internazionale sul cacao (ICA, 2010) (di seguito "ICA" o "l'accordo") è rafforzare la cooperazione internazionale sulle questioni inerenti al cacao e sugli aspetti connessi, offrire una sede per le consultazioni intergovernative sulle questioni inerenti al cacao e sui modi per migliorare l'economia mondiale del cacao, agevolare il commercio mediante la raccolta e la diffusione di informazioni sul mercato mondiale del cacao e stimolare l'aumento della domanda di cacao.

L'ICA è entrata in vigore il 1° ottobre 2012 per un periodo di dieci anni fino al 30 settembre 2022 (articolo 62, paragrafo 1, ICA).

L'Unione europea è parte dell'ICA³.

2.2. CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CACAO

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, ICA, il Consiglio internazionale del cacao è composto da tutti i membri dell'Organizzazione. A norma dell'articolo 7 ICA, il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica, o dispone l'espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni esplicite dell'ICA.

Di norma il Consiglio ICCO si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao, ma ha la possibilità di riunirsi in sessione straordinaria (articolo 9, paragrafi 1 e 2, ICA). L'articolo 12 ICA stabilisce che tutte le decisioni del Consiglio ICCO sono adottate di norma mediante consenso. In mancanza di consenso le decisioni sono prese mediante una votazione speciale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ICA. Gli articoli 10 e 11 ICA prevedono una ripartizione specifica dei voti e delle procedure di votazione tra i membri esportatori e importatori dell'Organizzazione.

2.3. L'atto previsto del Consiglio internazionale del cacao

Nella sua 102^a sessione del settembre 2020, il Consiglio ICCO ha raccomandato di prorogare l'ICA oltre la data di scadenza attuale. Lo scopo era permettere una revisione sostanziale da adottarsi in futuro. Il Consiglio ICCO sarà chiamato a decidere riguardo alla proroga dell'accordo, a norma dell'articolo 62, paragrafo 4, ICA, che stabilisce che il Consiglio può

¹ Istituita dall'accordo sul cacao del 1972: Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 882, pag. 67.

² Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 2871.

³ Decisione del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1). Decisione del Consiglio, del 17 maggio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 259 del 4.10.2011, pag. 7).

prorogare totalmente o parzialmente l'accordo per due periodi non superiori a due anni ciascuno.

Il 22-23 aprile 2021, nella sua 103^a sessione, il Consiglio ICCO sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo alla proroga dell'ICA 2010 (di seguito "l'atto previsto"). La decisione può essere rinviata alle prossime sessioni del Consiglio.

La finalità dell'atto previsto è approvare la proroga dell'ICA 2010 in sede di Consiglio ICCO. La proroga dell'ICA 2010 darà ai membri dell'ICCO il tempo necessario per condurre i negoziati sulla revisione dell'ICA.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 12, paragrafo 3, ICA, il quale recita che i membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione dell'accordo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Scopo della presente proposta è ottenere l'autorizzazione del Consiglio affinché la Commissione possa votare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio ICCO a favore della proroga dell'ICA.

La proroga dell'ICA per un massimo di quattro anni lascerà ai membri dell'ICCO tempo sufficiente per sottoporre l'accordo a una revisione sostanziale volta principalmente ad aggiornarlo e a semplificarlo.

I negoziati per la revisione parziale dell'ICA saranno avviati in occasione della 103^a sessione del Consiglio ICCO ad aprile 2021. La necessità di una proroga sarà valutata in funzione dei progressi compiuti nei negoziati, per lasciare tempo sufficiente alla revisione parziale dell'ICA.

Attualmente la partecipazione dell'UE all'ICCO è vantaggiosa sia per l'Unione che per gli altri Stati membri dell'ICCO e l'ICA può essere prorogato nella sua forma attuale. La proroga dell'accordo oltre il 2022 e il lavoro svolto in parallelo per aggiornarlo con procedura separata daranno luogo a un rinnovato impegno dei membri e a una discussione sulla pertinenza dell'ICCO per affrontare le sfide attuali. L'eventuale revisione dell'ICA dopo il 2022 potrebbe accrescerne il valore aggiunto, rendere più pertinente il lavoro dei membri e suscitare maggiore interesse nei confronti dell'ICCO. La proroga dell'accordo è dunque nell'interesse dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono*

*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio ICCO è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo internazionale sul cacao del 2010.

L'atto che il Consiglio dell'ICCO è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 62, paragrafo 4, dell'accordo del 2010.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale del cacao

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2012/189/UE del Consiglio⁵ l'Unione ha concluso l'accordo internazionale sul cacao del 2010 ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° ottobre 2012.
- (2) A norma dell'articolo 62, paragrafo 1, dell'accordo, l'accordo rimane in vigore fino al 30 settembre 2022, a meno che non venga prorogato.
- (3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio internazionale del cacao dell'Organizzazione internazionale del cacao ("Consiglio ICCO") esercita tutti i poteri ed esplica, o dispone l'espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni esplicite dell'accordo. A norma dell'articolo 62, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio ICCO può adottare una decisione relativa alla proroga dell'accordo oltre la sua attuale data di scadenza "per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno", vale a dire fino al 30 settembre 2024 per il primo periodo e fino al 30 settembre 2026 per il secondo periodo.
- (4) Nella sua 103^a sessione del 22 e 23 aprile 2021, il Consiglio ICCO è chiamato ad adottare una decisione relativa alla proroga dell'accordo. La decisione può essere rinviata a una data successiva.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ICCO, poiché la decisione del Consiglio ICCO relativa alla proroga dell'accordo vincolerà l'Unione.
- (6) È nell'interesse dell'Unione continuare a partecipare all'ICA, data l'importanza del settore del cacao per diversi Stati membri e per l'economia dell'Unione.
- (7) La proroga dell'accordo per un massimo di quattro anni lascerà ai membri del Consiglio ICCO tempo sufficiente per sottoporre l'accordo a una revisione sostanziale in futuro, volta principalmente ad aggiornarlo e a semplificarlo,

⁵ Decisione n. 2012/189/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 103^a sessione del Consiglio internazionale del cacao dell'Organizzazione internazionale del cacao, o nelle sessioni successive, è votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno, vale a dire fino al 30 settembre 2024 per il primo periodo e fino al 30 settembre 2026 per il secondo periodo.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*